

Piano regionale rifiuti e le responsabilità del ministro dell'ambiente

Al di fuori degli specifici poteri sostitutivi regolati dalla normativa di settore, va ricordato che il Ministero dispone di rilevanti compiti di vigilanza che possono spingersi fino alla *extrema ratio* dell'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

La dimensione dell'impiantistica (gli inceneritori), così come determinata dal piano, oltre a pregiudicare la futura gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti, potrebbe, in una zona già ad alto rischio ambientale, essere la causa di danni irrimediabili all'ambiente ed alla salute dei cittadini.

Presupposti oggettivi, necessari e sufficienti per l'attivazione dei poteri sostitutivi del ministro potrebbero essere:

- a) mancata attuazione o inosservanza delle disposizioni di legge relative alla protezione dell'ambiente;
- b) pericolo di grave danno ecologico.

Il potere sostitutivo del Ministro, previsto dalla normativa vigente, in sintonia con quanto disposto dall'art. 120 Cost, che assegna al Governo il potere sostitutivo in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica (tra i quali rientra, come recentemente affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, 29 aprile 2003, n. 2154, l'emergenza rifiuti), e rafforzato dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che assegna agli organi centrali la competenza esclusiva per quanto attiene alla tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lett. s) e la tutela dei livelli essenziali dei diritti fondamentali (art. 117, lett. m), appare rigorosamente circondato da un presidio garantistico, poiché subordinato all'esperimento della previa diffida ad adempiere e quindi all'avvio di momenti di dialogo e confronto con il soggetto sostituito.

Inoltre, occorre ricordare un altro potere per certi versi simile, previsto dall'art. 8 della l. n. 59 del 1987: "Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'art. 8 della l. n. 349 del 1986, qualora si verificano situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente

competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.”.

In conclusione, al fine di riportare la pianificazione nell'alveo dei principi della politica normativa europea e nazionale e al fine di evitare danni gravi ed irreparabili all'ambiente, tali da determinare un frazionamento della tutela dei diritti fondamentali e tali da compromettere definitivamente il territorio campano, il Ministro, allorché dimostri il pericolo di danni gravi ed irreparabili per l'ambiente, potrebbe legittimamente ricorrere al potere sostitutivo, esercitando con ordinanza il potere di revoca del piano e del relativo bando di gara.

Al di là delle ipotesi specifiche di settore, la *ratio* dell'esercizio dei poteri sostitutivi che, come si è visto, trova dal 2001 fondamento diretto ed esplicito in Costituzione, consiste, nei modelli istituzionali in cui sono riconosciute agli enti territoriali funzioni normative di particolare ampiezza, nel garantire efficacemente la tutela di interessi nazionali, al fine di preservare, anche ai sensi dell'art. 117, comma 2, un certo grado di uniformità giuridica, economica e sociale nell'ordinamento.

Tale potere deve essere esercitato ogni qualvolta ci siano esigenze pubbliche di carattere primario da soddisfare per la collettività, anche al fine di evitare di frammentare su base nazionale il diritto all'ambiente, nonché il diritto alla salute.

Napoli, 18 gennaio 2008

Alberto Lucarelli
Ordinario di Diritto Pubblico
Università di Napoli Federico II